



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

Segreteria Nazionale

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 - Roma

Mail: segreteria nazionale@sinafi.org

PEC: segreteria nazionale@sinafi.org

Sito Web: www.sinafi.org

Cell. 3292605371

Oggetto: Riconoscimento delle lesioni traumatiche da causa virulenta - Coronavirus - quali infortunio sul lavoro, indennizzi FAF e Polizza Unipol.

Al Comando Generale della Guardia di Finanza VI Reparto
– Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Sezione Relazioni Sindacali

=Roma=

Al Presidente del Fondo di Assistenza dei Finanziari

=Roma=

Tramite PEC

La scrivente Organizzazione sindacale sta ricevendo, quotidianamente, richieste d'intervento da parte di propri iscritti, che hanno contratto patologie da Covid 19, circa decisioni, da parte di alcuni Comandanti di reparto da cui dipendono, che tenderebbero a precludere la possibilità di far presentare agli interessati la domanda di riconoscimento per causa di servizio.

Ciò premesso, facendo seguito a quanto già scritto a codesto Comando Generale in data 14 aprile us, è nostra intenzione, con la presente, ribadire e riporre l'attenzione sulla problematica inerente il riconoscimento da causa di servizio, quale infortunio sul lavoro, delle patologie derivanti da Coronavirus.

Riteniamo opportuno riportare in evidenza che in data 17 marzo 2020, la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo e della Sovrintendenza Sanitaria Centrale INAIL, ha chiarito e precisato, con propria nota, che l'infezione da nuovo Coronavirus, per l'aspetto meramente assicurativo, va inquadrata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio).

Lo stesso Ente assicurativo ha sancito, infatti, che il presupposto tecnico-giuridico trova fondamento nell'equivalenza tra "causa violenta", richiamata per tutte le tipologie di infortuni sul lavoro e "causa virulenta" costituita dall'azione del nuovo Coronavirus.

Per queste ragioni, l'Istituto ha inquadrato, come infortunio sul lavoro, anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a tutti i lavoratori assicurati dallo stesso Ente.

Si ritiene, quindi, che tutti i casi di Covid 19, in cui sia accertata la correlazione con qualsiasi attività lavorativa, siano da ammettere a tutela dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione sugli Infortuni sul lavoro.

In altre parole, per quelle categorie per le quali si estrinseca il cosiddetto "rischio specifico", vale la presunzione di esposizione professionale.

Ne discende, come conseguenza logico-giuridica, che anche i casi di contagi del personale del Corpo debbano essere considerati alla stessa stregua di quelli degli altri lavoratori e, pertanto, inquadrabili come infortuni sul lavoro.

Altra questione nodale, che questa Organizzazione sindacale ritiene imprescindibile, è il diritto dell'appartenente al Corpo, che ha contratto la patologia, al riconoscimento della causa di servizio anche qualora sia stato posto in un periodo di quarantena/convalescenza/riposo medico seppur con diagnosi generica, non specifica e definita, poiché non sottoposto a tampone faringeo a causa di evidenti difficoltà emergenziali del momento, peraltro non attribuibili ad esso, ma in possesso di test sierologico e di altra documentazione sanitaria dalla quale si evinca lo stato pregresso della patologia.

Per tale fattispecie è opportuno riportare, in sintesi, l'allora orientamento dell'INAIL:

*“La qualificazione di Covid 19, quale infortunio assistibile, è oggi fondata sulla positività del test di conferma. Allo stato, tuttavia, la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da sola utile per l'ammissione a tutela infortunistica. Tuttavia, stante la nota incostanza o assenza dell'effettuazione del test con tampone, legata alle difficoltà operative esistenti in fase emergenziale, può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid 19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. **Potrà confermare tale tesi di diagnosi da Covid 19, pertanto, il risultato del test sierologico effettuato**”.*

La stessa comunità scientifica, infatti, ha tenuto a precisare che a differenza del tampone le cui finalità sono quelle di individuare la presenza del coronavirus all'interno delle mucose respiratorie, i test sierologici servono ad individuare tutti quei soggetti che sono entrati in contatto con il virus.

Questa Organizzazione Sindacale, pertanto, pur consapevole che il personale della Guardia di Finanza è escluso dalla copertura assicurativa INAIL, prevista dal D.P.R. n. 1124/1995 e, quindi, dalla normativa che ne disciplina gli infortuni - essendo lo stesso soggetto alle specifiche previsioni e procedure di cui al D.Lgs 66/10 e Decreti del Presidente della Repubblica 90/2010 e 461/2001 - ritiene, indispensabile ed improrogabile, che Codesto Organo di Vertice emani tempestivamente precise e puntuali disposizioni ai comandi dipendenti, volte ad agevolare l'iter connesso alla presentazione delle istanze.

Ciò, appare necessario al fine di un tempestivo, corretto ed omogeneo inquadramento delle procedure da seguire, in linea con il principio di presunzione di origine professionale dell'accadimento, in ragione dell'elevatissima probabilità che anche gli appartenenti al Corpo contagiati dal virus siano entrati in contatto con la virulenza della malattia, ma anche per precisare meglio, in linea con gli orientamenti richiamati in precedenza, i presupposti giuridici e scientifici del diritto a poter presentare la citata istanza.

Analogo discorso deve valere, peraltro, per la corresponsione del sussidio a cura del FAF, se la patologia è stata contratta prima della stipula della polizza sanitaria dedicata o da parte dell'assicurazione, se contratta successivamente, anche se il richiedente non è stato sottoposto al tampone faringeo ma esclusivamente al test sierologico, dal quale risulti di aver contratto il virus e sia in possesso di elementi di fatto e di diritto (ulteriore documentazione sanitaria) che dimostrino lo stato pregresso della patologia.

Tesi, peraltro, già condivisa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, al fine di non creare disparità di trattamento, con circolare n. 555/RS/01/97/0657 datata 13 luglio 2020 ha comunicato ad una O.S., che la corresponsione dell'indennizzo Covid avverrà anche nei confronti di coloro la cui positività pregressa al virus sia rilevabile dal solo test sierologico.

Roma, 15 settembre 2020

Il Segretario Generale

Eliseo Taverna

Handwritten signature of Eliseo Taverna in cursive script.